

l'indennità cavo-viveri al dipendente personale stabilisce:

« I comuni che entro il mese di giugno 1919 non abbiano ancora provveduto in conformità a quanto dispone il presente decreto saranno ritenuti inadempienti agli effetti dell'articolo 220 della legge comunale e provinciale.

« La Giunta provinciale amministrativa in conseguenza provvederà d'ufficio alle necessarie variazioni nei bilanci dei comuni predetti, e, qualora occorra, potrà deliberare in sostituzione del Consiglio comunale, i mezzi per far fronte alla spesa.

« All'emissione dei relativi mandati si potrà procedere nonostante gravame in deroga al disposto dell'articolo 128 del regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

« Poichè i proventi dei tributi indicati nella prima parte della citata disposizione risultano in molti casi insufficienti ed inadeguati all'onere dipendente dalla concessione dell'indennità, con decreto luogotenenziale 4 giugno 1919, n. 959, si diede facoltà alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai comuni ed alle provincie mutui di favore per far fronte alla spesa suddetta: e con disegno di legge già presentato al Parlamento, si propone di estendere tale facoltà anche alle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia e alle Casse di risparmio ordinarie.

« Dalle informazioni fornite dai prefetti al Ministero risulta che la maggior parte dei comuni hanno provveduto, nei termini prescritti dall'articolo 2 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, alla concessione dell'indennità di caro-viveri e che, quando le Amministrazioni hanno lasciato trascorrere infruttuosamente i termini stessi, ad esse si sono sostituite le Giunte provinciali amministrative.

« Qualche ritardo nell'effettivo pagamento dell'indennità può essere derivato dall'impossibilità in cui gli Enti obbligati si trovano di far fronte alla spesa coi mezzi di cassa che avevano a disposizione e dalla conseguente necessità di ottenere prima il mutuo dalla Cassa depositi e prestiti con regolari deliberazioni adottate in doppia lettura ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

« Questo Ministero non ha mancato però di invitare i prefetti a dare corso alle pratiche relative con tutta sollecitudine, come non ha ommesso di sollecitare i provvedimenti del caso tutte le volte, che gli sono stati segnalati ritardi od omissioni.

« Altri provvedimenti di carattere straordinario — come sollecitano gli onorevoli interroganti — non sembrano del caso; tanto più che i ritardi che ancora in qualche caso si possono lamentare, non dipendono da malvolenza o da incuria delle Amministrazioni.

« Il sottosegretario di Stato

« GRASSI ».

**Bubbio.** — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga, sotto ogni riguardo opportuno di sospendere l'applicazione della norma che, sotto pena di decadenza del diritto del ristretto numero di annualità ora concesse alle vedove dei militari morti in guerra in caso di nuovo matrimonio, impone ad esse di denunziare il matrimonio entro novanta giorni dalla celebrazione, quale norma mentre appare superflua per far cessare d'ufficio la pensione ordinaria, dati gli ampi mezzi di cui il Governo può disporre per accertare le nuove nozze, viene a costituire un pregiudizio gravissimo a quelle vedove, che, come è avvenuto ed avviene nei piccoli centri rurali, non sono a conoscenza dell'obbligo della denuncia e, per un'ignoranza di cui non hanno colpa, vengono a perdere dolorosamente il modesto capitale che loro compete ».

**RISPOSTA.** — « Per poter valutare la portata dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, che ammise il beneficio di una speciale indennità a favore delle vedove di militari, già pensionate, che passino a nuove nozze, occorre tener presente che, per la legislazione anteriore, la vedova, col nuovo matrimonio, perdeva senz'altro la pensione di cui era provvista (articolo 107 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70).

« La nuova legislazione ispirata a concetti della massima liberalità, mentre ha rispettato il principio della reversibilità, a favore della prole, della pensione già goduta dalla vedova, ha inteso di affermare maggiormente il dovere di riconoscenza nazionale verso i congiunti dei militari morti in guerra, concedendo una indennità per una volta tanto a favore della vedova che contragga nuove nozze. Nell'ammettere tale beneficio il legislatore ha creduto di fissare un termine utile di novanta giorni per far valere il diritto, sorto all'atto della stipulazione del nuovo matrimonio, ed è contro tale termine perentorio che insorge l'onorevole interrogante, nella considerazione che molte interessate, per ignoranza delle disposizioni vigenti in materia, fanno trascorrere il tempo utile per produrre l'istanza, perdendo in tal modo il beneficio che la legge volle stabilire in loro favore.

« Al riguardo si deve osservare che, a prescindere dalla considerazione che non può ammettersi, in principio, l'ignoranza della legge, tanto il cessato Ministero quanto l'attuale Direzione generale per i servizi dell'assistenza militare e le pensioni di guerra nulla hanno trascurato per la divulgazione delle norme vigenti in materia, attuando una efficace propaganda sia a mezzo degli uffici provinciali per le pensioni, sia a mezzo di pubblicazioni e manifesti, diffusi in tutti gli uffici statali ed i comuni del Regno e distribuiti a tutte